

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 15 febbraio 2005

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 21 gennaio 2003 e del 16 gennaio 2004¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 9

1. Adeguamenti salariali
2. Salari minimi (art. 36 CCL) (*invariato*)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2006.

15 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 2003 368, 2004 155

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

